Civile Ord. Sez. 1 Num. 27959 Anno 2026
Presidente: DI MARZIO MAURO
Relatore: REGGIANI ELEONORA
Data pubblicazione: 28/10/2026

Rep.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

**ORDINANZA**

sul ricorso iscritto al n. 11873/2025 R.G.

promosso da

**Abbanoa s.p.a.**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, elettivamente domiciliata in Roma, via Sardegna 14, presso l'avv. prof. Ernesto Stajano, che la rappresenta e difende unitamente all'avv. prof. Enrico Campagnano, in virtù di procura speciale in atti;

***- ricorrente -***

contro

**Condominio via Spargi 11 – Alghero**;

***- intimato -***

avverso la sentenza n. 102/2025 della Corte d'Appello di Cagliari, Sezione distaccata di Sassari, pubblicata il 28/03/2025;

udita la relazione della causa svolta nell'udienza in camera di consiglio del 16/09/2026 dal Consigliere ELEONORA REGGIANI;

letti gli atti del procedimento in epigrafe.

**SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

Con atto di citazione del 16/01/2020, il Condominio di Via Spargi 11 in Alghero (di seguito, Condominio) conveniva in giudizio Abbanoa s.p.a. (di seguito, Abbanoa), affinché il Tribunale di Sassari: a) previa ammissione della produzione in giudizio della relazione redatta dal Geom. Costanzo Pintus nella sua qualità di consulente tecnico d'ufficio

nel procedimento per accertamento tecnico preventivo svoltosi davanti al Tribunale di Sassari, contraddistinto dal n. 1402/2017 RG, dichiarasse non dovuta la somma di € 62.500 – al netto della riconosciuta inesigibilità per intervenuta prescrizione - portata dalla fattura n. 201302627390 emessa dalla Società convenuta in data 5 dicembre 2013 e relativa ai consumi del periodo 13 gennaio 2006 - 21 marzo 2013; b) condannasse Abbanoa a sostituire il contatore a servizio dell'utenza di cui è causa in quanto non correttamente funzionante ed in assolvimento, tra l'altro, dell'obbligo previsto dall'Art. 6 dell'allegato "A" della deliberazione 5 maggio 2016 n. 218/2016 adottata dall'AEEGSI (oggi ARERA); c) condannasse la società convenuta a contabilizzare nuovamente i consumi a partire dal 13/01/2006 fino alla data di sostituzione del misuratore non correttamente funzionante sulla scorta dei dati di consumo registrati dai contatori divisionali di cui l'impianto idrico condominiale era dotato; d) dichiarasse l'insussistenza di un obbligo a carico dell'attore di pagare a favore di Abbanoa la somma di €. 5.424,63 dalla stessa pretesa a titolo di "Conguaglio partite pregresse 2005/2011" portata dalla fattura n. 2016000500125609. In via subordinata, il Condominio attore chiedeva altresì: e) in relazione alla domanda sub. c), che il Tribunale condannasse la società convenuta a contabilizzare nuovamente i consumi sulla base del consumo medio annuo da stimarsi in base al valore di riferimento della tipologia di utenza in titolarità al Condominio che era quella di "uso domestico non residente"; f) in relazione alla domanda sub d), ove fosse stata ritenuta la sussistenza dell'obbligo di pagamento e salvo gravame, he il Tribunale dichiarasse la intervenuta prescrizione, ai sensi dell'art. 2948, n. 4, c.c., di ogni ragione di credito. In ulteriore subordine, e sempre in relazione a tale domanda, che il Tribunale disponesse il ricalcolo della misura del "conguaglio partite pregresse 2005 – 2011" sulla scorta dei consumi dell'anno 2012 e come essi sarebbero stati ricontabilizzati.

Con comparsa di costituzione e risposta, si costituiva Abbanoa, la quale deduceva che: 1) aveva provveduto in seguito alla procedimento



Corte di Cassazione - copia non ufficiale

ex art. 700 c.p.c. instaurato dal Condominio a reinstallare il contatore che aveva rimosso per la grave esposizione debitoria dell'attore dopo averlo previamente ritarato eliminando i vizi emersi in sede di ATP, vizi, questi ultimi, che comunque avevano portato un evidente vantaggio al Condomino, in quanto nelle due prove eseguite dal CTU nell'ambito dell'accertamento tecnico, era emerso che il contatore aveva registrato solamente il 38% dell'acqua transitata, sicché alcun inadempimento era imputabile al gestore; 2) diversamente da quanto affermato dal Condominio, non era possibile ritenere che l'impianto di pertinenza del Condominio fosse in buone condizioni, avendo l'idraulico di fiducia dello stesso rilasciato dichiarazione con cui era stato attestato che la "linea" dopo il contatore fosse ostruita e che era necessaria la realizzazione di una nuova; 3) era ravvisabile il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in materia di "partite pregresse" con riferimento alla domanda di accertamento negativo del credito vantato; 4) in ogni caso, anche volendo ritenere la questione attratta alla giurisdizione del giudice ordinario, la domanda era infondata in ragione del fatto che il Gestore è obbligato per legge a procedere all'emissione delle fatture relativa ai conguagli, non residuando in capo allo stesso alcun margine di discrezionalità; 5) era altresì infondata l'eccezione di prescrizione in ordine all'importo dovuto per partite pregresse pari a euro 5.424,63, in quanto tale voce non si riferiva in realtà ai consumi effettivi dei periodi (2005-2011) bensì ad un elemento di costo, rilevante ai fini tariffari, determinato nel 2014 dall'Autorità amministrativa, sicché solo a partire da tale data era possibile per il gestore richiedere il detto costo, secondo il principio di cui all'art. 2935 c.c. per cui la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere.

Con sentenza n. 18/2022, il Tribunale di Sassari, istruita la causa con referente documentale e mediante acquisizione della CTU espletata in sede di ATP, dichiarava prescritta ogni pretesa di Abbanoa fino all'annualità 2007 compresa, anche relativamente alle cosiddette partite pregresse, e rigettava per il resto la domanda.



Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Con atto di citazione in appello, il Condominio impugnava la predetta sentenza, lamentando: 1) l'omissione di pronuncia per non avere il giudice statuito espressamente sulla domanda proposta dal Condominio in relazione all'obbligo di Abbanoa di sostituire il contatore malfunzionante; 2) l'errata valutazione delle prove e della CTU, con conseguente difetto di motivazione, e l'errata applicazione dei principi dell'onere della prova, in relazione ai consumi determinati; 3) la violazione del principio di irretroattività per avere il giudice ritenuto legittima la fattura n. 2016000500125609, emessa a titolo di conguagli partite pregresse, e in ogni caso, anche se ritenuta legittima, essa doveva ritenersi relativa a crediti prescritti, in quanto, riguardando il periodo 2005 -2011 e considerando che il Gestore aveva richiesto la corresponsione della somma in essa indicata solo nel 2016, era intervenuta la prescrizione quinquennale.

Con comparsa di costituzione e risposta, si costituiva Abbanoa, chiedendo il rigetto dell'appello.

Abbanoa proponeva anche appello incidentale, censurando la sentenza gravata: a) per avere il giudice dichiarato prescritto, sia pure solo in parte, il credito di cui alla fattura n. 2016000500125609, emessa a titolo di conguagli partite pregresse, non potendo in tal caso individuarsi il *dies a quo* della prescrizione a partire dall'erogazione del consumo, prima della determinazione delle voci di costo da recuperare, a norma dell'art. 2935 c.c, sicché il *dies a quo* doveva individuarsi nella delibera dell'Ente d'Ambito della Sardegna del 26 aprile 2014; b) per avere il giudice violato il principio di soccombenza ex art. 91 c.p.c.

Con sentenza n. 102/2025, la Corte d'appello accoglieva l'appello principale del Condominio, respingendo l'appello incidentale di Abbanoa.

Per quanto ancora di rilievo, sui conguagli regolatori di cui alla fattura n. 2016000500125609, la Corte dichiarava non dovuta dal Condominio l'intera somma di euro 5.424,63, di cui alla fattura n. 2016000500125609, emessa da Abbanoa a titolo di conguaglio per partite pregresse relative agli anni 2005/2011.



Corte di Cassazione - copia non ufficiale

In particolare, dopo aver richiamato alcuni precedenti giurisprudenziali, la Corte territoriale affermava in via generale la piena legittimità delle richieste relative a "partite pregresse" limitatamente ai costi imprevisti ed imprevedibili al momento dell'erogazione e della fatturazione del servizio, spiegando che gravava sul Gestore l'onere di provare l'imprevedibilità del costo di cui chiedeva retroattivamente il recupero e la sua pertinenza al servizio offerto. Aggiungeva, quindi, che, nel caso di specie, a fronte delle contestazioni del Condominio circa la debenza della somma richiesta a titolo di conguagli pregressi, Abbanoa non aveva dato contezza alcuna dei fatti costitutivi della pretesa né sotto il profilo della imprevedibilità di tali ulteriori costi né sotto il profilo dell'attinenza degli stessi al servizio reso, con la conseguenza che non poteva ritenersi dovuta in favore di Abbanoa la somma riportata nella fattura n. 2016000500125609, con assorbimento dell'appello incidentale sia in relazione all'errata applicazione della prescrizione delle somme pretese dal Gestore a titolo di partite pregresse sia in relazione all'errata applicazione del principio di soccombenza.

Avverso tale statuizione, Abbanoa ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi di impugnazione.

L'intimato non si è difeso con controricorso.

La ricorrente ha depositato memoria *ex* art. 380 *bis*.1 c.p.c.

**MOTIVI DELLA DECISIONE**

**1.** Con il primo motivo di ricorso è formulata la seguente censura: *«ART. 360, COMMA 1, N. 4 C.P.C. - VIOLAZIONE O FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 112 C.P.C. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA CORRISPONDENZA TRA CHIESTO E PRONUNCIATO. VIZIO DI ULTRAPETIZIONE. NULLITÀ DELLA SENTENZA.»*

Ad opinione della ricorrente, la sentenza impugnata è viziata dalla violazione del principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato, per avere la Corte di appello emesso un provvedimento diverso e ulteriore rispetto alle domande ed eccezioni formulate nel giudizio di appello dal Condominio, poiché a fronte della domanda di quest'ultimo



Corte di Cassazione - copia non ufficiale

volta ad accertare la non debenza delle somme richieste dal Gestore, la Corte ha respinto il motivo di appello per non avere il Gestore dato prova dei costi imprevisti e imprevedibili, ossia una questione nuova mai richiesta dal Condominio nei giudizi di merito.

Con il secondo motivo di ricorso è formulata la seguente censura: *«ART. 360, COMMA 1, N. 4 C.P.C. - VIOLAZIONE O FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 115 E 116 C.P.C.: OMESSA VALUTAZIONE PROVE DOCUMENTALI. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 2697 C.C. NULLITÀ DELLA SENTENZA. VIOLAZIONE O FALSA APPLICAZIONE DI LEGGE IN RELAZIONE AGLI ARTT. 2935 E 2948 N. 4 C.C., ARTT. 142, C. 3, E 154 DEL D.LGS. N. 152/2006; ART. 9 DIR. 2000/60/CE; ART. 21, COMMI 13 E 19 DEL D.L. N. 201/2011, CONV. CON MODIFICAZIONI DALLA L. 22 DICEMBRE 2011, N. 214.; ART. 10 D. L. 70/2011 CONV. CON MODIFICAZIONE DALLA L. 12 LUGLIO 2011, N. 106; ART. 3 D.P.C.M. 22 LUGLIO 2012; DELIBERA AEEGSI N. 643/2013/R/IDR; DELIBERA 26 GIUGNO 2014, N. 18 DELL'ENTE D'AMBITO DELLA SARDEGNA; REGOLAMENTO DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO.»*

La parte ha affermato che la Corte d'appello ha illegittimamente posto a carico di Abbanoa la prova circa la sussistenza dei costi "imprevisti", avendo il Gestore già dato prova della legittimità degli importi richiesti a titolo di partite pregresse, con conseguente assolvimento dell'onere della prova sullo stesso incombente.

Con il terzo motivo di ricorso è formulata la seguente censura: *«ART. 360, COMMA 1, N. 3 C.P.C. - VIOLAZIONE O FALSA APPLICAZIONE DI LEGGE IN RELAZIONE AGLI ARTT. 2935 E 2948 N. 4 C.C., ARTT. 142, C. 3, E 154 DEL D.LGS. N. 152/2006; ART. 9 DIR. 2000/60/CE; ART. 21, COMMI 13 E 19 DEL D.L. N. 201/2011, CONV. CON MODIFICAZIONI DALLA L. 22 DICEMBRE 2011, N. 214.; ART. 10 D. L. 70/2011 CONV. CON MODIFICAZIONE DALLA L. 12 LUGLIO 2011, N. 106; ART. 3 D.P.C.M. 22 LUGLIO 2012; DELIBERA AEEGSI N. 643/2013/R/IDR;*



Corte di Cassazione - copia non ufficiale

*DELIBERA 26 GIUGNO 2014, N. 18 DELL'ENTE D'AMBITO DELLA SARDEGNA; REGOLAMENTO DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO.»*

Con tale doglianza la sentenza è impugnata nella parte in cui, a seguito dell'accoglimento nel merito della domanda del Condominio, ha ritenuto assorbito il motivo di appello di Abbanoa sulla questione relativa alla prescrizione dei conguagli regolatori, proposta in primo grado dal Condominio stesso, tenuto conto che il diritto alla riscossione dei menzionati conguagli, e dunque il *dies a quo* di decorrenza del relativo termine di prescrizione, dovevano essere necessariamente collocati nel momento in cui Abbanoa era stata autorizzata (*rectius* obbligata) a fatturare i relativi importi a seguito della loro effettiva quantificazione (e, dunque, il 26/06/2014, data della delibera n. 18 dell'Ente d'Ambito).

**2.** Occorre prima di tutto esaminare il secondo motivo di ricorso, che si rivela fondato sia pure nei termini di seguito evidenziati.

**2.1.** Le Sezioni Unite di questa Corte con una recente sentenza hanno esaminato la materia del contendere oggetto del presente giudizio, enunciando principi che vengono dal Collegio condivisi e ribaditi (Cass., Sez. U, Sentenza n. 23858 del 26/08/2025).

**2.2.** Ai fini dell'illustrazione delle ragioni della decisione, è utile una preliminare ricostruzione normativa di sistema, posto che la domanda compre un arco temporale amplissimo che ha visto una convulsa evoluzione normativa e regolamentare.

**2.2.1.** Gli artt. 13, Com'è noto, gli artt. 13, 14, 15 della l. n. 36 del 1994 (cosiddetta legge Galli) hanno introdotto nel nostro ordinamento il cosiddetto servizio idrico integrato (SII), costituito dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua per usi civici, di fognatura e depurazione delle acque reflue.

La disciplina, frutto di impulso eurounitario, era finalizzata a salvaguardare il patrimonio idrico e, nel contempo, a realizzare più efficaci ed efficienti sistemi di gestione del servizio. Essa individuava la tariffa come sistema di copertura dei costi di gestione del servizio. La complessiva attuazione della legge Galli implicava una profonda



Corte di Cassazione - copia non ufficiale

ridefinizione organizzativa, tra cui in particolare la razionalizzazione dell'elevato numero di gestioni territoriali in precedenza esistenti, nel tentativo di conseguire più adeguate dimensioni gestionali sulla base di parametri fisici, demografici, tecnici e politico-amministrativi, il tutto con la finalità di ottenere maggiori efficienza e trasparenza di costi.

La menzionata legge ha individuato, in particolare, gli Ambiti Territoriali Ottimali (ATO), quali aree di dimensione territoriale allargata, volte a meglio realizzare gli obiettivi di efficientamento del servizio, demandandone il disegno a Regioni e Province Autonome, cui è stata affidata la pianificazione, la scelta del gestore del servizio, definendo la relativa convenzione, determinare le tariffe e svolgere attività di controllo.

Per quanto concerne le tariffe del servizio idrico, gli artt. 13 e 14 della legge Galli hanno disegnato il cosiddetto Metodo Normalizzato che, quanto in specifico al servizio idrico, doveva appunto realizzare la remunerazione in tariffa, garantendo l'orientamento ai costi oltre a una remunerazione del capitale investito.

In particolare, il comma 2 dell'art. 13 l. n. 36 del 1994 ha stabilito che la tariffa dovesse essere determinata tenendo conto della qualità della risorsa idrica e del servizio fornito, delle opere e degli adeguamenti necessari, dell'entità dei costi di gestione delle opere, dell'adeguatezza della remunerazione del capitale investito e dei costi di gestione delle aree di salvaguardia, in modo che fosse assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio. Il comma 3 dello stesso articolo ha, poi, previsto l'elaborazione di un «*metodo normalizzato per definire le componenti di costo e determinare la tariffa di riferimento».*

A tal fine è stato emanato il d.m. 1° agosto 1996, il quale ha previsto una tariffa secondo il metodo di controllo tariffario dei limiti di prezzo, in applicazione della deliberazione CIP n. 34 del 18 dicembre 1991, stabilendo un *price cap*, un prezzo «k» fissato dall'Ente preposto all'Ambito, e si fondava su un meccanismo di contenimento dell'aumento



Corte di Cassazione - copia non ufficiale

tariffario variamente modulato in relazione ai livelli raggiunti dalla tariffa reale negli anni precedenti.

Per quanto d'interesse, con l.r. Sardegna n. 29 del 1997, il legislatore regionale ha deciso di individuare un unico Ambito Territoriale Ottimale, corrispondete all'intera Regione Sardegna.

La tariffa stabilita dall'Autorità d'ambito è stata, pertanto, unica per tutto il territorio regionale. La stessa risulta essere stata adottata in sede di prima applicazione nel 2005 (cfr. Tar Sardegna, Sez II, 12 aprile 2017, n. 651, confermata da Cons. Stato, Sez. VI, 9 settembre 2008, n. 4301, richiamata nella delibera del Commissario Straordinario n. 18 del 2014, che ha indicato i criteri di conguaglio per le partite pregresse).

Nel frattempo, a livello eurounitario, con specifico riferimento a tariffe e costi, è intervenuto l'art. 9 della direttiva 2000/60/CE (cosiddetta direttiva quadro sulle acque), il quale ha stabilito che, entro il 2010, tutti gli Stati membri si organizzassero per garantire il recupero integrale dei costi del servizio idrico, secondo il rispetto del principio "chi inquina paga" e dell'internalizzazione dei costi ambientali a carico degli inquinatori/utenti e politiche dei prezzi dell'acqua che incentivassero i consumatori all'uso efficiente della risorsa e selezione dei costi recuperabili sulla base di modelli di analisi economica del servizio e della sua ottimale gestione.

La disciplina prevista dalla legge Galli è stata sostituita dal d.lgs. n. 152 del 2006 (cd. "Codice dell'ambiente), che ne ha sostanzialmente recepito le previsioni per le parti di interesse. Per quanto in specifico riguarda le tariffe, l'art. 154, comma 1, d.lgs. cit., originariamente recitava: *«La tariffa costituisce il corrispettivo del servizio idrico integrato ed è determinata tenendo conto della qualità della risorsa idrica e del servizio fornito, delle opere e degli adeguamenti necessari, dell'entità dei costi di gestione delle opere, dell'adeguatezza della remunerazione del capitale investito e dei costi di gestione delle aree di salvaguardia, nonché di una quota parte dei costi di funzionamento dell'ente di governo dell'ambito, in modo che sia assicurata la copertura*



Corte di Cassazione - copia non ufficiale

*integrale dei costi di investimento e di esercizio secondo il principio del recupero dei costi e secondo il principio "chi inquina paga". Tutte le quote della tariffa del servizio idrico integrato hanno natura di corrispettivo.»*

La previsione circa l'*«adeguatezza del capitale investito»* è, poi, venuta meno, a seguito della consultazione referendaria indetta nel 2011.

L'art. 154, comma 1, d.lgs. cit. è stato, quindi, abrogato limitatamente alle parole *«dell'adeguatezza della remunerazione del capitale investito»*, a decorrere dal 21 luglio 2011, dall'art. 1, comma 1, d.P.R. n. 116 del 2011 e successivamente modificato dall'articolo 7, comma 1, lettera a), d.l. n. 133 del 2014, conv. con modif. in l. n. 164 del 2014.

Per quando riguarda l'elaborazione della tariffa, l'art. 154, comma 2, d.lgs. n. 152 del 2006, ha previsto che il Ministro dell'ambiente, su proposta dell'Autorità di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti, procedesse alla definizione con decreto delle componenti di costo per la determinazione della tariffa relativa ai servizi idrici per i vari settori di impiego dell'acqua, tenendo conto della necessità di recuperare i costi ambientali anche secondo il principio "chi inquina paga".

L'art. 154, comma 4, ha, poi, stabilito che la tariffa base dovesse essere stabilita per ciascun ATO dall'ente di governo proposto, nell'osservanza del decreto ministeriale sopra menzionato, e applicata dai soggetti gestori, nel rispetto della Convenzione e del relativo disciplinare, ai sensi dell'art. 154, comma 5, d.lgs. n. 152 del 2006.

L'art. 170, comma 3, lett. l), d.lgs. cit. ha, comunque, precisato che fino all'emanazione del decreto previsto dall'articolo 154, comma 2, d.lgs. cit., avrebbe continuato ad applicarsi il d.m. 1° agosto 1996, il quale, come sopra evidenziato, aveva regolato la determinazione della tariffa di riferimento secondo il Metodo Normalizzato.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

**2.2.2.** Per quanto d'interesse, con l.r. Sardegna n. 29 del 1997, il legislatore regionale ha deciso di individuare un unico Ambito Territoriale Ottimale, corrispondete all'intera Regione Sardegna.

La tariffa stabilita dall'Autorità d'ambito è stata, pertanto, unica per tutto il territorio regionale e risulta essere stata adottata in sede di prima applicazione nel 2005 (cfr. Tar Sardegna, Sez II, 12 aprile 2017, n. 651, confermata da Cons. Stato, Sez. VI, 9 settembre 2008, n. 4301, richiamata nella delibera del Commissario Straordinario n. 18 del 2014, che ha indicato i criteri di conguaglio per le partite pregresse).

Successivamente, con l.r. Sardegna n. 3 del 2013, nelle more del riordino del Servizio Idrico Integrato, a seguito dell'introduzione del Codice dell'ambiente, sono state attribuite ad un Commissario straordinario le funzioni già svolte dall'Autorità d'Ambito fino al 31 dicembre 2014.

La l.r. Sardegna n. 4 del 2015 ha previsto anch'essa l'istituzione di un unico Ambito Territoriale Ottimale (ATO) e ha istituto l'Ente di governo dello stesso, che ha sostituito l'Autorità d'ambito anche per l'approvazione delle tariffe.

Occorre tenere presente che, sempre per quanto riguarda le tariffe, l'art. 5 d.P.R. n. 373 del 1994 ha devoluto al CIPE le funzioni del soppresso CIP, tra cui, appunto, la definizione delle tariffe dei servizi pubblici di cui all'art. 12 della l. n. 498 del 1992, il tutto secondo modelli e criteri definiti dalla normazione secondaria. Con l'art. 2 d.l. n. 79 del 1995, convertito in l. n. 172 del 1995, è stata demandata in via transitoria al CIPE l'elaborazione e l'aggiornamento delle tariffe idriche, come fissate dagli articoli 13, 14 e 15 della l. n. 36 del 1994 *«in caso di mancata elaborazione entro il 31 luglio 1995 del metodo normalizzato di cui all'art. 13, comma 3, della legge 5 gennaio 1994, n. 36, e fino all'elaborazione dello stesso, i criteri, i parametri ed i limiti per la determinazione e l'adeguamento delle tariffe del servizio idrico ai sensi degli articoli 13, 14 e 15 della citata legge n. 36 del 1994, sono fissati*

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

*dal CIPE, con particolare riferimento alle quote di tariffe riferite al servizio di fognatura e di depurazione»*.

Tale regime suppletivo è stato riproposto nell'art. 31 della l. n. 448 del 1998 e da successive analoghe disposizioni fino al 2010.

Con l'entrata in vigore del d.l. n. 135 del 2009 (conv. con modif. in l. n. 166 del 2009), è cessata la competenza "transitoria" in supplenza del CIPE, rispetto alla determinazione ed all'aggiornamento tariffario, che è stata assegnata all'Autorità per l'energia elettrica ed il gas (AEEGSI), ai sensi dell'art. 21, comma 19, d.l. n. 201 del 2011 (conv. con modif. in l. n. 214 del 2011), con la precisazione che tali funzioni dovessero essere esercitate con i medesimi poteri attribuiti a quest'ultima Autorità dalla l. n. 481 del 1995, recante norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità.

In effetti, l'art. 10, comma 14, lett. d), d.l. n. 70 del 2011 (conv. con modif. in l. n. 106 del 2011) aveva inizialmente demandato all'Agenzia nazionale per la regolazione e la vigilanza in materia di acqua di predisporre il metodo tariffario, ma a tale Agenzia, è subentrata, prima ancora della sua entrata in funzione, proprio l'AEEGSI (in virtù del menzionato art. 21, comma 19, d.l. n. 201 del 2011).

L'AEEGSI ha, poi, provveduto ad approvare, con la deliberazione n. 585/2012/R/IDR del 28 dicembre 2012, il Metodo Tariffario Temporaneo (MTT) per il periodo transitorio 2012-2013.

La stessa Autorità ha successivamente adottato, a modifica e integrazione della deliberazione 585/2012/R/IDR, la deliberazione n. 88/2013/R/IDR del 28 febbraio 2013, recante l'approvazione del metodo tariffario transitorio per le gestioni ex CIPE (MTC), sempre per gli anni 2012 e 2013.

Con deliberazione n. 643/2013/R/IDR del 27/12/2013 la AEEGSI ha approvato il Metodo Tariffario Integrato (MTI), applicato a partire dal 2014.

A seguito del parere del Consiglio di Stato n. 267 del 25 gennaio 2013, con delibera n. 38/2013/R/IDR del 31 gennaio 2013, la stessa



Corte di Cassazione - copia non ufficiale

AEEGSI ha avviato il procedimento per la restituzione agli utenti finali della componente tariffaria del servizio idrico integrato relativa alla "remunerazione del capitale investito, abrogata in esito al referendum popolare del 12 e 13 giugno 2011, con riferimento al periodo 21 luglio-31 dicembre 2011 non coperto dal Metodo Tariffario Transitorio", che si è concluso con la deliberazione n. 273/2013/R/IDR del 25/06/2013, la quale ha indicato i criteri per la determinazione dell'importo da restituire, prevedendo che questo dovesse essere pari all'importo previsto in ciascun Piano di Ambito, dedotte esclusivamente le seguenti voci di costo: i) gli oneri fiscali in ragione dell'imposta effettivamente pagata, ii) gli oneri finanziari effettivamente sostenuti e documentati dal gestore, iii) gli accantonamenti per la svalutazione crediti, nella misura ritenuta efficiente da parte dell'Ente d'Ambito o del soggetto competente.

L'AEEGSI è stata attiva fino al 2018, quando è stata sostituita da ARERA (Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente), che ha esteso le sue competenze anche al settore dei rifiuti.

**2.2.3.** Proprio nelle premesse alla deliberazione dell'AEEGSI n. 643/2013/R/IDR del 27/12/2013, si legge il riferimento alle "partite pregresse", poiché l'Autorità ha ritenuto che, nell'ambito delle misure necessarie a portare a compimento il quadro regolatorio in via di definizione fosse necessario disciplinare, tra le molteplici altre situazioni, *«il trattamento di eventuali partite pregresse, derivanti da conguagli maturati in periodi precedenti il trasferimento delle competenze all'Autorità, da evidenziare puntualmente come componente distinta dalla bolletta, al fine di favorire la massima trasparenza per l'utenza».*

L'articolato della deliberazione regola minuziosamente la materia dei conguagli agli artt. 6 e 9, ma riguardano la gestione della tariffa nel primo periodo di applicazione e in quello di transizione (rispettivamente, l'anno 2014 e gli anni 2012-2013), senza riferirsi ad eventuali conguagli riferiti al periodo precedente al 2012.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Nell'allegato A alla menzionata deliberazione, contenente la disciplina del Metodo Tariffario Idrico, sono spiegate le componenti di conguaglio. In particolare, al comma 1 dell'art. 29 dell'allegato A è stabilito, come regola, che, a partire dal 2014 viene determinata la componente di conguaglio riferita all'anno precedente (a - 2), da inserire nella formula per determinare il VGR (vincolo ai ricavi del gestore). È, poi, precisato, al successivo comma 2, che *«I conguagli determinati da Enti d'Ambito e altri soggetti competenti relativi a periodi precedenti l'entrata in vigore del MTT, e non inseriti nel calcolo del VRG per gli anni 2012 e 2013, devono essere espressi in unità di consumo ed evidenziati in bolletta separatamente dalle tariffe in approvate per l'anno in corso utilizzando le regole indicate all'Articolo 31 e successivi.»*

Solo l'art. 31 del menzionato allegato A, nel regolare la quantificazione e il riconoscimento delle partite pregresse, ha previsto al primo comma che *«3.1. Gli eventuali conguagli relativi a periodi precedenti al trasferimento all'Autorità delle funzioni di regolazione e controllo del settore, e non già considerati ai fini del calcolo di precedenti determinazioni tariffarie, sono quantificati ed approvati, entro il 30 giugno 2014, dagli Enti d'Ambito o dagli altri soggetti competenti e comunicati all'Autorità.»*

Il secondo comma dello stesso articolo ha precisato, poi, che *«3.2. Al fine di favorire la massima trasparenza per gli utenti, la riscossione dei conguagli di cui al precedente comma 31.1 deve attenersi alle seguenti regole: a) i conguagli devono essere espressi in unità di consumo, ovvero il conguaglio totale deve essere diviso per i metri cubi erogati nell'anno (a -2), ed il risultato così ottenuto deve essere applicato in funzione del consumo degli utenti nel medesimo anno; b) i conguagli devono essere evidenziati in bolletta separatamente dalle tariffe approvate per l'anno in corso; c) è fatto obbligo di esplicitare il periodo di riferimento dei conguagli.»*

In attuazione di tale previsione il Commissario straordinario dell'Ente di Ambito della Sardegna ha approvato, con la delibera n. 18 del 26



Corte di Cassazione - copia non ufficiale

giugno 2014, il riconoscimento e la quantificazione dei conguagli relativi alle partite pregresse, relative cioè a forniture precedenti al 2012-2013.

**2.3.** Le Sezioni Unite di questa Corte, nella sentenza sopra menzionata (Cass., Sez. U, Sentenza n. 23858 del 26/08/2025) hanno escluso che la delibera 643/2013/R/IDR potesse introdurre una disciplina che giustificasse conguagli relativi a partite pregresse in base alle innovative prescrizioni del Metodo Tariffario Idrico, mentre hanno ritenuto che i conguagli potessero essere richiesti, ove rispondenti ai criteri di determinazione applicabili al momento delle prestazioni di riferimento, che seguivano il diverso Metodo Normalizzato, enunciando il seguente principio di diritto: *«In tema di servizio idrico integrato, i conguagli che il gestore può richiedere, a norma dell'art. 31 della delibera AEEGSI 643/2013/R/IDR del 27 dicembre 2013, e che dovevano essere oggetto di liquidazione e approvazione da parte degli Enti d'Ambito o dagli altri soggetti competenti entro il 30 giugno 2014, ricomprendono le sole somme che potevano essere addebitate agli utenti in ragione della disciplina tariffaria contenuta nel d.m. 1 agosto 1996 con cui è stato istituito e regolamentato il Metodo Tariffario Normalizzato».*

**2.4.** Appurato il criterio da tenere in considerazione ai fini del riconoscimento del diritto al conguaglio, le Sezioni Unite hanno evidenziato che, in caso di controversia sul punto, spetta al giudice del merito accertare che gli importi quantificati dall'Ente d'Ambito siano rispondenti a quanto poteva essere addebitato all'utente nella vigenza del *«metodo tariffario normalizzato»*, con esclusione di ogni riferimento a *«costi imprevisti ed imprevedibili al momento dell'erogazione e fatturazione»*, come sostenuto dagli orientamenti della giurisprudenza richiamata proprio nella sentenza in questa sede impugnata, occorrendo invece che la somma richiesta all'utente trovi giustificazione nei criteri tariffari previsti dal d.m. 1 agosto 1996, giacché sono le dinamiche tariffarie del metodo normalizzato a dar ragione dei conguagli.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Le menzionate Sezioni Unite hanno, infatti, affermato che *«Una determinazione dell'Ente d'Ambito, quanto alla liquidazione dei conguagli, che si rivelasse non rispondente al metodo normalizzato, risulterebbe contra legem e andrebbe, per tale motivo, disapplicata»*.

Le stesse Sezioni Unite hanno evidenziato che la ricostruzione operata è coerente col principio enunciato in punto di prescrizione da Cass. Sez. U, Sentenza n. 29593 dell'11/10/2022, secondo cui prima della determinazione delle voci di costo da recuperare, non si configura la possibilità di recupero e, quindi, la possibilità di esercitare il relativo diritto, tenuto conto che il diritto al conguaglio, ancorché riferito a partite pregresse, non è liquido anteriormente all'approvazione dell'Ente d'Ambito, che - come si è visto, ai sensi dell'art. 31, comma 1, della delibera AEEGSI 643/2013/R/IDR - doveva intervenire entro il 30 giugno 2014, con la conseguenza che, prima di tale approvazione, il gestore è nell'impossibilità giuridica di far valere il proprio diritto.

**2.5.** La Corte d'appello non si è adeguata ai principi sopra enunciati, poiché ha collegato la spettanza del credito al conguaglio in questione a presupposti non richiesti dalla disciplina applicabile, l'esistenza di *«costi imprevisti ed imprevedibili al momento dell'erogazione e fatturazione»*, mentre invece doveva tenere conto, in caso di contenzioso sul punto, dei criteri tariffari previsti dal d.m. 1 agosto 1996, giacché sono le dinamiche tariffarie del metodo normalizzato a dar ragione del conguaglio stesso.

**3.** L'accoglimento del secondo motivo di ricorso rende superfluo l'esame del primo, che deve pertanto ritenersi assorbito.

**4.** Il terzo motivo di ricorso è inammissibile.

**4.1.** Al riguardo, va ribadito il principio, già affermato da questa Corte, secondo cui è inammissibile il ricorso proposto al solo scopo di sollevare questioni che non sono state decise dal giudice di merito, perché ritenute assorbite dall'accoglimento di altra tesi, avente carattere preliminare, atteso che in relazione a tali questioni manca la soccombenza, restando comunque salva la facoltà di riproporle dinanzi

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

al giudice del rinvio, in caso di annullamento della sentenza (cfr. Cass., Sez. 3, Sentenza n. 33441 del 22/12/2025; Cass., Sez. 5, Sentenza n. 22095 del 22/09/2017; v. anche Cass., Sez. U, Sentenza n.5456 del 06/03/2009).

**4.2.** Nel caso di specie, la Corte d'appello ha ritenuto non provato il credito al pagamento del conguaglio per partite pregresse e per tale motivo non ha esaminato le censure riferite alla eccepita prescrizione delle stesse, ritenute assorbite, con la conseguenza che alcuna doglianza in ordine alla maturazione o meno della prescrizione può essere in questa sede ammessa, pur potendo essere la questione riprposta al giudice del rinvio dalla parte interessata.

**5.** In conclusione, deve essere accolto il secondo motivo di ricorso, nei termini indicati, e, assorbito il primo, dichiarato inammissibile il terzo, deve essere cassata la sentenza impugnata, con rinvio alla Corte d'appello di Cagliari, Sezione distaccata di Sassari, in diversa composizione, chiamata a statuire anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.

**P.Q.M.**

La Corte

accoglie il secondo motivo di ricorso nei termini sopra indicati, e, assorbito il primo, dichiarato inammissibile il terzo, cassa la sentenza impugnata, con rinvio alla Corte d'appello di Cagliari, Sezione distaccata di Sassari, in diversa composizione, chiamata a statuire anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Prima Sezione civile il 16/09/2026

**Il Presidente**

**Mauro Di Marzio**

Corte di Cassazione - copia non ufficiale